



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

## CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO or INTERNSHIP AGREEMENT FOR COMPANIES ABROAD

Università degli Studi di Milano, registration number 80012650158, whose registered offices are in Milano, via Festa del Perdono 7, represented by its Rector Pro Tempore prof. Enrico Decleva, born in Milano on 18.04.1941

Tra l'Università degli Studi di Milano, codice fiscale n. 80012650158, con sede legale in Milano, via Festa del Perdono 7, rappresentata dal Rettore pro tempore Prof. Enrico Decleva, nato a Milano il 18/04/1941

### AND

**Complete business name**, local business code n. ...., whose registered offices are in **complete headquarter address**, represented by its **function of the signatory, full name of the signatory**, born in **place of birth** on **dd/mm/yyyy**

### E

**(Nome completo dell'azienda/ente)**, codice fiscale e/o partita IVA n. ...., con sede legale in **Indirizzo completo**, nella persona di **Ruolo del firmatario nell'Azienda/Ente**, **Cognome e nome**, nato/a a ..... il **gg/mm/aaaa**

### WHEREAS

- The University, according to the provisions in force, fosters the internship as a fundamental stage in students' education course, both for academic and extra-academic activities;  
- The direct knowledge of business world and the contact with the business environment enhances professional choices as well as the connection between job demand and supply;

### P R E M E S S O

- che l'Università, nel rispetto della normativa vigente in materia, intende promuovere il tirocinio quale momento importante del ciclo di studi in ambito curriculare ed extracurriculare;  
- che la conoscenza diretta del mondo del lavoro e l'incontro con la cultura d'impresa migliorano le scelte di orientamento professionale e quindi il collegamento tra domanda e offerta di impiego;

### AGREE AND DECIDE AS FOLLOWS

#### Article 1

This Agreement concerns the terms and the provisions of the internships that will be carried out by students or graduated from less than eighteen months from Università degli Studi di Milano (University) for **(complete business name)** (hosting Body).

#### Article 2

The training placement is configured as the achievement of the academic path so it may not in any event be deemed to

### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### Art. 1

Costituiscono oggetto della presente Convenzione le condizioni e le norme di regolamentazione del tirocinio che sarà svolto da studenti o laureati da non più di diciotto mesi dell'Università degli Studi di Milano (soggetto promotore), presso **(Nome completo dell'azienda/ente)**(soggetto ospitante).

#### Art. 2

Il tirocinio, che si configura come completamento del percorso formativo, ai sensi della l.196/97 non costituisce rapporto di

be an employment relationship as stated by Italian law 196/97, therefore it can only pursue the aims of personal education and business knowledge.

### **Article 3**

The content, the duration, the dates and the terms of execution of the internship are detailed in the Training project compiled basing on this Agreement.

The Training Project concerns: aims and formality of the internship/traineeship, the trainee's name, the hosting Body tutor's name and the University tutor's name, in addition to the hosting Body's data and the insurance policies details.

### **Article 4**

The University commits itself:

- to provide the trainee with insurance cover against any risk of accident that can occur during the activities in situ (insurance policy INAIL under State Laws against work accidents and civil liability cover). The insurance details are specified in the working plan.
- to notify the competent Italian local Labour Governments and of every internship put into effect.

### **Article 5**

The Company, on its part, undertakes to:

- respect and make the agreed training placement's project respected in all its aspects (aims, contents, times and methods);
- allow the Academic advisor to contact the trainee or the Company referent in any moment to verify the good progress of the training placement;
- send a final evaluation report to the University drawn by the supervisor, concerning both the implementation of the project and the achievement of its objectives;

lavoro; pertanto non ha finalità produttiva ma persegue soltanto obiettivi didattici e di acquisizione di conoscenza del mondo produttivo.

### **Art. 3**

I contenuti, i tempi, il calendario e le modalità di realizzazione del tirocinio formativo o di orientamento sono contenuti in uno specifico Progetto formativo, redatto sulla base della presente Convenzione. Nel Progetto vengono indicati: obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, il nominativo del tirocinante, del tutor aziendale e di quello universitario, oltre che i riferimenti della struttura ospitante e gli estremi delle assicurazioni.

### **Art. 4**

L'Università si impegna a:

- garantire che il tirocinante usufruisca di un'assicurazione che copra tutti i rischi che possono derivargli dal partecipare all'attività del Soggetto Ospitante (Convenzione INAIL per gli infortuni sul lavoro e assicurazione per la responsabilità civile). Gli estremi identificativi delle assicurazioni predette sono indicati nel Progetto formativo;
- a trasmettere informativa circa l'attivazione dei tirocini alla struttura provinciale del Ministero del Lavoro territorialmente competente in materia di ispezione, alla Regione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, anche per il tramite del soggetto ospitante, ovvero, in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

### **Art. 5**

Il Soggetto Ospitante si impegna a:

- rispettare e a far rispettare il Progetto di tirocinio concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità);
- consentire al tutor dell'ente promotore di contattare il tirocinante e il responsabile aziendale per verificare l'andamento del percorso e a trasmettere all'Università, per ogni tirocinante, la valutazione finale sullo svolgimento del progetto e il raggiungimento degli obiettivi, redatta dal tutor aziendale;
- segnalare tempestivamente all'Università qualsiasi incidente

- promptly inform the University on accidents of any sort that may occur to the trainee and any possible early termination of the training placement;

- guarantee the well being of the trainee or trainees throughout the whole internship period as stated by the Italian Health & Safety Ministerial Decree (D.M. 363/98) and Italian Legislative Decree (D.Lgs. 230/95) in addition the local Health & Safety legislation.

#### **Article 6**

During the training period the intern commits her/him to:

- carry out the duties included in the Training project and comply with the advice of his/her Company/Organization tutors;
- hold by the hygiene, health and safety regulation in the working environment;
- be bound by professional secrecy both during and after his/her training placement with regard to products, production process and any other activity or characteristics of the host enterprise that he/she may become aware of during his/her training placement;
- take part to the monitoring activities organized by the University and draw up a report on the activity. Every final report or article concerning researches done during the training placement should be agreed with the hosting Company/Organization.

#### **Article 7**

The training placement does not imply any economic duties or other kinds of obligations neither for the hosting Company/Organization nor for the University, apart from the ones described in this Agreement.

#### **Article 8**

The parties undertake to handle the personal data as ruled by Italian law "Personal data protection code" (D.Lgs. n. 196/2003), only for what concerns the carrying out of the training placement and its monitoring activities.

possa accadere al tirocinante nonché l'eventuale cessazione anticipata del tirocinio;

- garantire ai sensi del D.M. 363/98 le misure generali e specifiche per la protezione della salute e per la sicurezza dei tirocinanti, anche per quanto attiene la sorveglianza fisica della radioprotezione prevista dal D.Lgs. n.230/95, per attività svolte in locali e spazi del Soggetto ospitante medesimo, oltre alle leggi locali sulla Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro.

#### **Art. 6**

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento, il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal Progetto formativo, seguendo le indicazioni dei tutor e dei responsabili aziendali;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere l'obbligo della segretezza durante e dopo il tirocinio per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- partecipare alle attività di monitoraggio svolte dal soggetto promotore e redigere una relazione finale sull'attività svolta. Eventuali relazioni e/o pubblicazioni sulle ricerche effettuate nell'ambito del tirocinio dovranno essere concordate con il soggetto ospitante.

#### **Art. 7**

La realizzazione del tirocinio non comporta per il Soggetto Ospitante e per l'Università alcun onere finanziario, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente Convenzione.

#### **Art. 8**

Le parti si impegnano a trattare i dati personali connessi alla esecuzione della presente convenzione conformemente alle prescrizioni del D.Lgs n. 196/2003, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", esclusivamente per le finalità di attuazione e monitoraggio dei tirocini in questione.

**Article 9**

**Art. 9**

This Agreement takes effect from the date reported below for the duration of one year and gets tacitly renewed year by year, except for cancellation request by of one of the contracting parties, that should come at least three months from the expiring date.

University also reserves the right to terminate the Agreement at any time in case of repeated and serious misconduct during the progress of the internships, documented through the internship completion report.

La presente Convenzione decorre dalla data sottoindicata, ha la durata di un anno e viene rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti entro tre mesi dalla scadenza.

L'Università si riserva altresì la possibilità di non rinnovare la presente convenzione, nel caso in cui si realizzino gravi e ripetute irregolarità nello svolgimento dei tirocini, documentate dall'andamento delle attività di monitoraggio e relazione finale.

**Article 10**

**Art. 10**

For all issues not covered by this Agreement the Parties will rely on the Courts of Milan.

Per qualsiasi controversia, che dovesse nascere dall'esecuzione della presente convenzione, è competente a decidere il Foro di Milano.

Hosting Body  
.....

Università degli Studi di Milano  
*Prof. Enrico Declava*

Read and approved  
Date .....

Read and approved,  
Date .....